

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 16-2936

**L.R. 24/2009, art. 6 - D.G.R. n. 46-13495 dell'8 marzo 2010. Ulteriore differimento fino all'esercizio finanziario 2018 del periodo di prima applicazione degli oneri contabili, previsti a carico delle Associazioni dei consumatori, finalizzati all'iscrizione nell'Elenco regionale.**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Con DGR n. 46 – 13495 dell'8 marzo 2010 è stata approvata la prima disciplina attuativa della L.R. 24/2009 (recante “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti”), di seguito indicata come “legge”.

I profili regolamentati dal citato atto, approvato ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge, riguardano, tra l'altro, i requisiti che le Associazioni dei consumatori debbono possedere per essere iscritte nell'Elenco regionale previsto dall'art. 6 della legge: tra questi quelli enunciati nelle lettere e) ed f) del comma 2 dell'art. 6 della legge.

In particolare la lettera e) prevede quale requisito la “tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua (...) al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione”.

Tra i contenuti della DGR n. 46 cit. erano apparse particolarmente innovative:

1) la decisione di vincolare le Associazioni dei consumatori all'adozione, per l'approvazione dei propri documenti bilancistici, di un unico schema (ispirato al bilancio in forma abbreviata previsto dall'art. 2435 bis del codice civile ed approvato come allegato B1 alla medesima deliberazione) al fine di superare la rilevante diversità delle prassi bilancistiche sino ad allora manifestate e rendere più trasparente, intellegibile e, quindi, verificabile l'operato di soggetti che sono destinatari di risorse pubbliche.

2) la previsione, di rango legislativo, con la quale si impone alle Associazioni di approvare un bilancio sociale o di missione, sul quale la DGR n. 46 cit., senza imporre schemi vincolanti, ha dettato delle linee guida (previste nell'allegato B3).

Proprio per le novità introdotte, la DGR n. 46 cit. ha previsto che le Associazioni si adeguassero pienamente ai nuovi canoni bilancistici a partire dall'esercizio finanziario 2012. Per l'esercizio 2011 era stato imposto l'utilizzo di uno schema di rendiconto estremamente semplificato (previsto nell'allegato B2) che ha reso meno “traumatico” il passaggio alla nuova disciplina.

L'esigenza sottesa alle scelte descritte andava individuata nella volontà, evidente nell'architettura complessiva della legge, di avere quali interlocutori privilegiati (e perciò adeguatamente qualificati) nell'attuazione delle politiche di tutela, le Associazioni dei consumatori iscritte nell'Elenco regionale (cfr. art. 1, comma 2, art. 4, comma 2, 7, 9 e 10 della legge).

Il sistema complessivo della legge per poter essere tradotto in azioni concrete necessitava peraltro di un'adeguata dotazione finanziaria. È sufficiente, al riguardo, considerare che l'art. 15 della legge aveva previsto per il biennio 2010 – 2011 risorse pari ad Euro 1.500.000,00 annui.

Le condizioni economiche e finanziarie in cui si è trovata l'amministrazione regionale non hanno tuttavia permesso la compiuta realizzazione del disegno prefigurato dal legislatore regionale del 2009.

In un contesto siffatto è parso eccessivo gravare le Associazioni dei consumatori degli adempimenti sopra ricordati in materia bilancistica, tenuto conto, da un lato, degli oneri organizzativi e di spesa che essi comportano e, dall'altro, del fatto che il pieno conseguimento degli ambiziosi obiettivi previsti nell'originario disegno legislativo è apparso utopistico.

Per queste motivazioni con deliberazione n. 11 – 3442 del 21 febbraio 2012 la Giunta Regionale ha prorogato fino all'esercizio finanziario 2015 il regime bilancistico transitorio individuato nell'allegato B2 alla DGR n. 46 cit.

Il regime transitorio descritto ha cessato dunque la sua efficacia come appena evidenziato ed è necessario decidere ora se riproporne la vigenza.

A far propendere per la soluzione positiva è decisiva la considerazione che non sono mutate (anzi si sono consolidate) le ragioni che avevano portato all'approvazione della DGR n. 11 cit.: mancata attuazione di molte parti della L.R. 24/2009 per carenza cronica di risorse finanziarie, conseguente necessità di revisione della legge medesima e opportunità di non gravare le Associazioni dei consumatori di adempimenti bilancistici troppo onerosi.

È dunque opportuno procrastinare ulteriormente l'obbligo di piena conformazione dei documenti contabili ai criteri previsti nell'allegato B1 alla DGR n. 46 cit. (nonchè di approvazione del bilancio di missione) all'esercizio finanziario 2019.

Tutto ciò premesso;

viste le LL.RR. 23/2008 e 24/2009;

vista la DGR n. 46 – 13495 dell'8 marzo 2010;

vista la DGR n. 11 – 3442 del 21 febbraio 2012;

sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti nella seduta del 16 luglio 2015;

acquisito il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 4 febbraio 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prorogare in sanatoria fino all'esercizio finanziario 2018 l'efficacia del regime bilancistico transitorio già vigente nel triennio 2012 - 2015, così come configurato nell'allegato B2) alla DGR n. 46 – 13495 dell'8 marzo 2010, ai fini dell'iscrizione nell'elenco alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale;

- di far conseguentemente decorrere dall'esercizio finanziario 2019 il momento di prima applicazione dei criteri previsti nell'allegato B1 alla DGR n. 46 – 13495 dell'8 marzo 2010 nonché della necessaria adozione del bilancio di missione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)